Dr. ANGELO BELLUCCI
NOTAIO

ALLEGATO "A" COL N.RO 33433 DI RACCOLTA

STATUTO

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Art. 1

(Costituzione, denominazione e normativa applicabile)

Registrato a NOTO
il 13 gennaio 2023
al N.ro 405 serie 1T

1.1 E' costituita la Fondazione di partecipazione Giuseppe e Santi Luigi Agnello - ETS ente di diritto privato con sede in Siracusa - in conformità del D.Lgs 117/2017. La Fondazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Ove il contesto lo richieda, la denominazione e le finalità possono essere utilizzate traducendole in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi lo "Statuto"), dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa comunitaria, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi la "Normativa applicabile").

1.3 La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.4 Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile il Concorso dei partecipanti alla organizzazione ed all'attività della Fondazione.

Art. 2

(Sede)

2.1 La Fondazione ha sede legale in Siracusa, nella via Nizza 16,

(presso lo Studio dell'avv. Corrado V. Giuliano) che il Consiglio Direttivo indicherà nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2.2 Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

2.3 Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'assemblea di modifica dello statuto.

Art. 3

(Scopo)

3.1 La Fondazione, in ossequio agli artt. 2, 3, 4, 9,18 e 118 comma 4 della Costituzione Italiana, ha lo scopo di provvedere alla diffusione delle pubblicazioni scientifiche e dei contributi culturali di Giuseppe e Santi Luigi Agnello, alla conservazione della Biblioteca e dell'Archivio dei medesimi ed altresì di promuovere ogni iniziativa finalizzata allo sviluppo delle conoscenze storico-archeologiche secondo metodi multidisciplinari e con particolare riferimento ai beni culturali siciliani e di contribuire alla loro tutela mediante convegni, seminari di studio, pubblicazioni scientifiche, conferenze e dibattiti. La Fondazione si ispira ai principi di democraticità, sussidiarietà e gratuità non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità culturali.

3.2 La Fondazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità di utilità sociale e civiche, svolgendo in via principale le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 lettere d), e), f), i), k), l), n), o), v) e z) del Codice del Terzo Settore.

Art.4

(Oggetto)

4.1 La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale:

a) Lo scopo di provvedere alla diffusione delle pubblicazioni scientifiche e dei contributi culturali di Giuseppe e Santi Luigi Agnello, alla conservazione della Biblioteca e dell'Archivio dei medesimi e altresì di promuovere ogni iniziativa finalizzata allo sviluppo delle conoscenze storico-archeologiche secondo metodi multidisciplinari e con particolare riferimento ai beni culturali siciliani e di contribuire alla loro tutela mediante convegni, seminari di studio, pubblicazioni scientifiche, conferenze e dibattiti. La Fondazione si ispira ai principi di democraticità, sussidiarietà e gratuità non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità culturali;

b) Attuare i principi delle Convenzioni Internazionali di Tutela del patrimonio archeologico, dalle Convenzioni di Ginevra del 1958, alla Convenzione UNESCO;

c) Promuovere iniziative di studio sulla Tutela Internazionale del Patrimonio culturale archeologico.

4.2 In via secondaria e strumentale la Fondazione potrà svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6 comma 1 CTS.

4.3 A tal fine la Fondazione può porre in essere negozi giuridici onerosi o meno con qualsivoglia soggetto pubblico e/o privato, stipulare convenzioni con enti di cultura e ricerca archeologica nazionali ed internazionali, pubblici e privati, università istituzioni della

tutela e della valorizzazione di beni archeologici e culturali regionali (Assessorato ai BB CC I S e Soprintendenze ai BB AA CC) nazionali (Presidenza del Consiglio e Ministeri) comunitarie ed internazionali, esclusa comunque la finalità lucrativa.

La biblioteca e gli archivi di Giuseppe e di Santi Luigi Agnello non potranno mai essere alienati a qualsiasi titolo e neppure parzialmente; essi potranno essere incrementati.

Art. 5

(Volontari e lavoratori dipendenti)

5.1 La Fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile di lavoratori dipendenti e volontari.

5.2 Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione con delibera del Consiglio Direttivo sentita l'Assemblea potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti partecipative, di cui condivide finalità e metodi, nonchè collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6

(Durata)

6.1 La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

TITOLO II - Partecipanti

Art.7

(Definizione di Partecipante)

7.1 Sono "Partecipanti" alla Fondazione (al singolare, il "Partecipante") i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi e fintanto che non si

verifichi, ai sensi dello Statuto e della Normativa Applicabile, una causa di cessazione della qualità di Partecipante.

7.2 La qualità di Partecipante è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione del Partecipante (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

7.3 I Partecipanti si articolano nelle seguenti categorie:

a) Partecipanti Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali membri della Fondazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;

b) Partecipanti Ordinari, i quali sono i membri della Fondazione diversi dai precedenti; precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano i Partecipanti, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente ai Partecipanti di qualsiasi categoria.

Art. 8

(Diritti e obblighi dei Partecipanti)

8.1 I Partecipanti hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Art. 9

(Ammissione dei Partecipanti)

9.1 L'assunzione della qualità di Partecipante consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiari di condividere le finalità che la Fondazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti della Fondazione nonchè la Normativa Applicabile.

9.2 La Fondazione respinge la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da persona, istituzioni o enti pubblici o privati in conflitto di interessi e di finalità.

9.3 L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

9.4 Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

9.5 Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

9.6 In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

9.7 In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso al Collegio dei Revisori, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

9.8 Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Partecipante con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

9.9 Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame

e alla procedura per l'adesione alla Fondazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Art. 10

(Recesso del partecipante)

10.1 Qualunque Partecipante può in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Partecipante.

10.2 La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto il Partecipante a comunicare il proprio recesso.

10.3 La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

10.4 La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte della Fondazione.

10.5 Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al Partecipante anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, il Partecipante che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Art. 11

(Esclusione del Partecipante)

11.1 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Partecipante che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Partecipante o per gravi motivi.

11.2 Qualora il Partecipante per il quale è proposta l'esclusione sia un

componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

11.3 La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Partecipante escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

11.4 La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al Partecipante escluso, i diritti di partecipazione del Partecipante medesimo all'organizzazione e all'attività della Fondazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata al Partecipante escluso.

11.5 La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Partecipante a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata al Partecipante escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere il Partecipante escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione della Fondazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione il Partecipante è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione cessa l'eventuale stato

di sospensione in cui il Partecipante si trovi.

11.6 Il Partecipante del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Partecipante a causa della deliberazione di esclusione.

Titolo III Patrimonio ed Entrate

Art. 12

(Patrimonio iniziale)

12.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione il cui complessivo valore si incrementa da E. 5.000 ad E. 30.000,00.

12.2 Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità della Fondazione.

Art. 13

(Entrate)

13.1 La Fondazione finanzia la sua attività nel rispetto della normativa applicabile mediante:

a) il percepimento della quota iniziale;

b) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

c) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;

d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni

testamentarie) di soggetti diversi dai Partecipanti non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione; contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni secondo quanto dispone l'art. 4.3;

g) rendite patrimoniali;

h) attività di raccolta fondi;

i) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

j) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

k) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

13.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato da qualunque soggetto terzo a favore della Fondazione non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'Attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuito dallo Statuto e dalla Legge.

13.3 La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto del soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato.

Art. 14

(Quota Iniziale e Quota Annuale)

14.1 L'assunzione della qualità di Partecipante è subordinata al previo versamento alla Fondazione di una somma di denaro il cui

importo stabilito dal Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, la "Quota Iniziale").

14.2 Ogni Partecipante è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza alla Fondazione, al versamento alla Fondazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, la "Quota Annuale").

14.3 Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento relativo alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;

b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la quota iniziale e la quota annuale a incremento del Patrimonio della Fondazione;

c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della quota annuale, ivi compresa l'esclusione dalla Fondazione del partecipante moroso.

Art. 15

(Raccolta fondi e ricezione finanziamenti)

15.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni o di servizi di modico valore, impiegando risorse

proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7 comma 2 CTS.

15.2 La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Art. 16

(Irripetibilità di apporti e versamenti)

16.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante alla Fondazione, non è ripetibile dal Partecipante stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del Partecipante dalla Fondazione.

16.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia

effettuato dal Partecipante o da qualunque soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; nè, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio nè alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi nè a causa di morte.

Art. 17

(Incremento del Patrimonio)

17.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

a) per effetto di apporti dei Partecipanti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai Partecipanti destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;

c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;

e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie

della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Art. 18

(Salvaguardia del patrimonio)

18.1 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

18.2 Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

18.3 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Art. 19

(Divieto di distribuzione)

19.1 E' vietata la distribuzione anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri membri degli organi della Fondazione e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Art. 20

(Patrimoni destinati ad uno specifico affare)

20.1 Ove ne ricorrano i presupposti il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano ove possibile e con gli occorrenti adattamenti le norme di cui agli artt. 2447 bis e segg. c.c.

Titolo III

(Sistema di amministrazione e controllo)

Art. 21

(Organi Sociali e Cariche Elettive)

21.1 Sono organi della Fondazione:

a) Il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Vicepresidente;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Segretario del Consiglio Direttivo;

d) Il Tesoriere;

e) L'Assemblea dei partecipanti;

f) Il Comitato Scientifico;

g) L'Organo di controllo

h) Il Revisore Legale.

Art. 22

(Presidente - Vicepresidente - Presidente Onorario)

22.1 Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;

b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonchè della normativa applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne

ravvisi la necessità o l'opportunità:

c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

d) predisporre la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;

f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

22.2 Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

22.3 In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

22.4 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vicepresidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

L'Assemblea dei Partecipanti ove lo ritenga opportuno può nominare tra i discendenti dei Prof. Giuseppe e Santi Luigi Agnello un Presidente onorario senza poteri amministrativi cui affidare a titolo gratuito la cura dell'immagine e delle relazioni esterne della Fondazione.

Sez. II Consiglio Direttivo

Art. 23

(Competenze del Consiglio Direttivo)

23.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo sovrano preposto all'amministrazione della Fondazione.

23.2 Il Consiglio Direttivo:

a) delinea gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;

b) nomina e revoca il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;

c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;

d) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione;

e) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;

f) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;

g) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile;

h) nomina, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e dispone la revoca dei suoi membri;

i) gestisce la Fondazione sentiti gli indirizzi delineati dell'Assemblea;

l) delibera qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria;

m) redige ed approva la bozza del bilancio d'esercizio;

n) delibera in ordine all'ammissione di nuovi partecipanti;

o) delibera in ordine all'esclusione dei partecipanti;

p) delibera in ordine al trasferimento della sede della Fondazione nell'ambito del medesimo comune;

q) svolge ogni altro compito previsto dallo statuto e della normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

23.3 Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

23.4 Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuno alla nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

23.5 L'Assemblea dei partecipanti esprime pareri non vincolanti su ogni atto che il Consiglio Direttivo ritiene di rimettere al suo giudizio.

Art. 24

(Composizione del Consiglio Direttivo)

24.1 Il Consiglio Direttivo è composto da nove componenti, nominati dall'Assemblea dei Partecipanti nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

24.2 I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche.

24.3 Non possono essere nominati alla carica di Consiglieri e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 25

(Gratuità dell'incarico)

25.1 Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vicepresidente, a Segretario, a tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 26

(Durata della carica)

26.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della Carica.

26.2 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

26.3 In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino al nuovo esercizio.

26.4 I Consiglieri sono rieleggibili.

Art. 27

(Convocazione del Consiglio Direttivo)

27.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dall'organo di controllo.

27.2 La convocazione effettuata mediante avviso spedito o mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e

dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

27.3 L'avviso di convocazione spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'organo di controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza l'avviso spedito almeno tre giorni prima.

27.4 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'organo di controllo.

Art. 28

(Deliberazioni del Consiglio Direttivo)

28.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

28.2 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vicepresidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

28.3 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

28.4 Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

28.5 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

28.6 La dichiarazione di non partecipazione al voto, la dichiarazione di astensione dal voto, si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

28.7 Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino ad essa un danno patrimoniale,

possono essere impugnate entro 90 giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dall'organo di controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede da terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della sua decisione.

28.8 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio /video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi

ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Art. 29

(Comitato Esecutivo)

29.1 Il Comitato Esecutivo può essere costituito dal Consiglio direttivo ed è composto dal Presidente e da altri consiglieri.

29.2 Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabile e con gli occorrenti adattamenti, le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo.

29.3 Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposita procura ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

Sezione III Presidente, Vicepresidente, Segretario, tesoriere

Art. 30

(Segretario)

30.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per l'amministrazione della Fondazione.

30.2 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'organo di controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata al notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda la presenza

30.3 Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del libro verbali del Consiglio Direttivo, del libro verbali del Comitato Esecutivo, del libro dei partecipanti.

Art.31

(Tesoriere)

31.1 Il tesoriere:

a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;

b) effettua le verifiche contabili e controlla la Tenuta dei libri contabili;

c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Assemblea dei partecipanti

Art.32

(Principi generali)

32.1 L'Assemblea è organo di partecipazione all'indirizzo della Fondazione.

32.2 Ogni Partecipante ha diritto di intervenire all'Assemblea.

32.3 L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità di pari opportunità e di eguaglianza di tutti i Partecipanti.

32.4 L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Art. 33

(Competenze dell'Assemblea)

33.1 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio predisposto dal

Consiglio Direttivo.

33.2 L'Assemblea inoltre delibera:

a) sugli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;

b) sulla nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;

c) sulla nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, dell'Organo di Controllo e sulla revoca;

d) sulla nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, del Revisore Legale e ne dispone la revoca;

e) sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;

g) su ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;

h) sulla trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;

i) su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Art. 34

(Convocazione dell'Assemblea)

34.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà più

uno dei Partecipanti o da almeno tre Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

34.2 L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Siracusa.

34.3 La convocazione dell'Assemblea e' effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

34.4 L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci (10) giorni prima dell'adunanza:

a) ai Partecipanti, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro dei Partecipanti;

b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

34.5 Qualora il numero degli Partecipanti superi le cinquecento unità di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato almeno tre volte anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività della Fondazione.

34.6 L'Assemblea comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti i Partecipanti, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Art. 35

(Presidenza dell'Assemblea)

35.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua

assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine; su decisione dell'assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Partecipante.

35.2 Il Presidente dell'assemblea è assistito dal Segretario.

35.3 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza che il presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Art. 36

(Deliberazioni dell'Assemblea)

36.1 L'assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà dei Partecipanti;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Partecipanti che vi intervengano.

36.2 L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

36.3 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti i Partecipanti che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Partecipanti.

36.4 Ogni Partecipante ha diritto a un voto.

36.5 Ogni partecipante può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro partecipante che non si è membro del Consiglio Direttivo membro dell'organo di controllo o revisore legale o dipendente della Fondazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

36.6 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti presenti in proprio o per delega.

36.7 Le deliberazioni aventi oggetto l'estinzione e lo scioglimento delle fondazioni sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei partecipanti tanto in prima che in seconda convocazione.

36.8 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione del voto si considerano come assenza delle ghiande dell'Assemblea.

36.9 Non è ammesso il voto per corrispondenza.

36.10 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti audio/video collegati (il collegamento solo in via audio consentito unicamente quando la Fondazione non abbia più di 20 partecipanti), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso, necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della

votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengono indicati nell'avviso di i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sono presenti il presidente delle soggetto verbalizzante.

Sezione IV-organo di controllo e revisione legale

Art. 37

(Composizione dell'organo di controllo)

37.1 L'organo di controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Partecipanti all'atto della nomina, da un controllore unico o da un collegio dei controllori composto da tre controllori effettivi, a uno dei quali viene attribuita la carica di presidente del collegio dei controllori.

37.2 In caso di nomina di un controllore unico è nominato anche un controllore supplente. In caso di nomina di un collegio dei controllori

sono nominati anche due controllori supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla Carica dai soggetti che compongono l'organo di controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione della Carica del controllore unico o di uno dei controllori effettivi.

37.3 Nel caso di organo di controllo non tenuto alla revisione legale che sia composto da un controllore unico deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al registro dei revisori legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'ordine degli avvocati, all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all'ordine dei consulenti del lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

37.4 Nel caso di organo di controllo non tenuto alla revisione legale che sia composto da un collegio di controllori, almeno uno dei controllori effettivi e almeno uno dei controllori supplenti devono appartenere una qualsiasi delle seguenti categorie:

soggetti iscritti al registro dei revisori legali; oppure:

- soggetti iscritti all'ordine degli avvocati, all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all'ordine dei consulenti del lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche e giuridiche.

37.5 Qualora competa all'organo di controllo la revisione legale esso è composto da un controllore unico (e da un controllo supplente) o da un collegio dei controllori (e due controllori supplenti) tutti iscritti nel registro dei revisori legali.

Art. 38

(Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'organo di controllo)

38.1 Non possono essere eletti alla carica di componente dell'organo di controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;

c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie

economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Art. 39

(Durata in carica dell'Organo di Controllo)

38.1 L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

38.2 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Art. 40

(Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo)

40.1 L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio

Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

40.2 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea.

40.3 Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

40.4 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

40.5 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso spedito almeno tre giorni prima.

40.6 Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

40.7 Il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

40.8 Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

40.9 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

40.10 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

40.11 Non sono ammessi nè il voto per delega nè il voto per corrispondenza.

40.12 Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli

intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Art. 41

(Compenso dell'Organo di Controllo)

41.1 Per i membri dell'Organo di Controllo il Consiglio direttivo dispone il compenso per l'incarico.

Art. 42

(Esercizio della funzione di revisione legale)

42.1 La funzione di revisione legale esercitata da una persona fisica o da una società iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

Art. 43

(Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale)

43.1 La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale disciplinata dall'art. 28, CTS.

Titolo V Bilanci, libri e scritture

Art. 44

(Esercizi partecipativi)

44.1 La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1^ gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 45

(Bilancio d'esercizio)

45.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio

redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art. 46

(Bilancio sociale)

46.1 Per ogni esercizio predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art. 47

(Scritture contabili)

47.1 La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Art. 48

(Libri della Fondazione)

48.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;

b) il Registro dei Volontari;

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;

e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Scientifico.

48.2 Il Registro dei Volontari regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro dei Partecipanti. Il Registro dei

Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

48.3 Il Libro dei Partecipanti e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Partecipante, il quale può estrarne copie.

48.4 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

48.5 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. I Partecipanti non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

48.6 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo.

Titolo VI Estinzione e scioglimento

Art. 49

(Devoluzione del patrimonio)

49.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VII Arbitrato

Art. 50

(Clausola compromissoria)

50.1 Qualunque controversia insorga tra i membri degli Organi della Fondazione, tra gli Organi della Fondazione, tra i Partecipanti e la Fondazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

50.2 La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.

50.3 L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede e secondo le norme del codice di procedura civile.

50.4 Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Art. 51

(Norma finale)

51.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

F.TO Corrado FIANCHINO

F.TO Angelo BELLUCCI NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 comma 3, 4 e 5 del D.Lgs. N. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.
Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/2/2007 mediante M.U.I..